

Interpello in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008

31 Marzo 2014

L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha presentato istanza di interpello in merito alla **corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l'art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008**.

Tale disposizione prevede che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, *"non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori."*

La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se sono soddisfatti **entrambi** i seguenti requisiti:

- l'opera non necessita di permesso di costruire;
- l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera.

Inoltre, la Commissione sottolinea che nei casi di cui all'art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione deve essere nominato **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione**, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.

15622-Interpello 2_2014.pdf [Apri](#)